



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nei modi di legge dal 7-4-2020

Breno, 7-4-2020

Il presente atto è composto da n. 14 pagine *quattordici*

DETERMINAZIONE N.120 DEL 7.4.2020

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

(Tit. di class. 1.1.02)

OGGETTO: Contratto ponte, mediante piattaforma Sintel, per la fornitura di "dispositivi per emorecupero", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi, fino all'aggiudicazione della gara espletata dalla ASST Spedali Civili di Brescia e comunque non oltre il 31.12.2020: determina di indizione..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- è scaduto il contratto per la fornitura di "dispositivi per emorecupero", aggiudicato con decreto n.112/2019;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con la DGR n.XI/2672 del 16.12.2019 coordina l'organizzazione del sistema degli acquisti regionale per l'esercizio 2020 con il quadro normativo dettato dal legislatore nazionale in tema di acquisti degli Enti Sanitari, ribadendo l'obbligo per gli Enti Sanitari di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati da ARIA e/o CONSIP e il divieto di attivare procedure di acquisto autonome nel caso di iniziative oggetto di programmazione regionale e attribuite ad ARCA;

- con la sopra citata DGR le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali per rispondere alle esigenze di razionalizzazione, hanno l'obbligo di rafforzare l'interazione e l'integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, aderendo a consorzi o ad altre unioni formalizzate a livello interprovinciale e/o di macro aree, al fine di ricercare le migliori performance di acquisto a livello di Sistema Sanitario nel suo complesso, relative ai beni e/o servizi identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

VERIFICATO che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni ARCA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;

- il bene acquistato non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/2014 smi e relativi indirizzi applicativi;

CONSIDERATO che:

- la ASST Spedali Civili di Brescia sta espletando una procedura di gara comprendente la fornitura di nostro interesse, con la clausola di adesione successiva per la scrivente ASST;

- in attesa dell'aggiudicazione, al fine di non interrompere l'attività del Blocco Operatorio è necessario proseguire la fornitura con l'attuale aggiudicatario Fresenius Kabi Italia srl, in quanto il cambiamento del fornitore comporterebbe difficoltà tecniche sproporzionate in relazione alla breve durata del contratto;

- nel contratto ponte verrà comunque prevista la condizione risolutiva derivante dall'aggiudicazione di nuova gara d'appalto in corso di espletamento da parte della ASST Spedali Civili di Brescia;

CONSIDERATO che:

- l'importo a base d'asta ammonta a € 2.460,00 (IVA esclusa);

- è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi;

VISTE:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - indire, tramite piattaforma telematica SinTel, la procedura di affidamento diretto per la fornitura di "dispositivi per emorecupero", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi, fino all'aggiudicazione della gara espletata dalla ASST Spedali Civili di Brescia e comunque non oltre il 31.12.2020;

2 - di invitare alla procedura in oggetto la Fresenius Kabi Italia srl con sede in Isola della Scala (VR), aggiudicatario dell'attuale fornitura, che risponde pienamente alle esigenze dell'Azienda e che ha sempre eseguito il contratto con piena soddisfazione da parte dell'UO interessata;

3 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

4 - che la fornitura in oggetto viene proposta nei termini suddetti, ferma restando la risoluzione anticipata derivante dall'aggiudicazione di nuova gara d'appalto in corso di espletamento da parte della ASST Spedali Civili di Brescia, e comunque non oltre il 31.12.2020;

5 - che saranno ammesse alla procedura di gara gli operatori economici che posseggano i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

6 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

7 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi, l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM;

8 - di disporre, a cura dell'Area Gestione delle Relazioni, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione pubblicità legale ASST - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR 33/2009 e dell'art.32 della L. n.69/2009;

9 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.



IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>Lettera di invito</p>	<p>M AGRM 003</p> <p>Rev. 01</p> <p>Pag. 1 di 2</p> <p>04.01.2016</p>
---	---------------------------------	--

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno
Tel. 0364.369444 -329204 – fax 0364.329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

ALLEGATO AMINA
N. 120 del 7-4-2020

Spett.le Fresenius Kabi Italia srl

CIG:	ZD42CA1C98
------	-------------------

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Affidamento della fornitura di "dispositivi per emorecupero", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi, fino all'aggiudicazione della gara espletata dalla ASST Spedali Civili di Brescia e comunque non oltre il 31.12.2020: indizione tramite piattaforma SinTel.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Codesta spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara per la fornitura di "dispositivi per emorecupero", ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi.

2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it, con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs 50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, pena esclusione dalla procedura medesima al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine perentorio delle ore ____ del giorno _____.

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

1. scaricare l'allegato denominato il Capitolato Tecnico "magrm005_capitolato_tecnico_prezzo_01".
2. dichiarare di accettare "termini e condizioni", flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.
3. inserire nell'apposito campo "**Documentazione tecnica**", presente in piattaforma, la scheda tecnica del prodotto offerto, eventualmente richieste.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981

Sistema Socio Sanitario




<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>Lettera di invito</p>	<p>M AGRM 003</p> <p>Rev. 01</p> <p>Pag. 2 di 2</p> <p>04.01.2016</p>
--	---------------------------------	--

4. inserire nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**" l'allegata Dichiarazione Sostitutiva denominata "magrm031_autodichiarazione_fornitore_01", corredata da un documento d'identità. Il documento richiesto deve trasformato in pdf e firmato digitalmente;
5. formulare l'**Offerta economica** inserendo in piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto per singolo prodotto (IVA esclusa).

IMPORTANTE

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il Patto di Integrità seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano.

All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N°XI/1751/2019. Anche la sotto-sezione "Patto di Integrità Regione Lombardia" diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente.

Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione "Profilo Fornitore", si potrà notare di aver acquisito lo stato "Profilo Lombardia".

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Direttore dell'Area Gestione Risorse Materiali, Ing. Francesco Mazzoli.

Funzionario istruttore RDO Sintel: Danila Bonfadini (Tel. 0364 329204 - email: economato@asst-valcamonica.it).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445, del DLgs 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Il Direttore
Ing. Francesco Mazzoli



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p>M AGRM 005</p> <p>Rev. 01</p> <p>Pag. 1 di 9</p> <p>14.12.2018</p>
--	---	--

Affidamento della fornitura di “dispositivi per emorecupero”, ai sensi dell’art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e smi, fino all’aggiudicazione della gara espletata dalla ASST Spedali Civili di Brescia e comunque non oltre il 31.12.2020: indizione tramite piattaforma SinTel.

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di “dispositivi per emorecupero”.
Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante dall’aggiudicazione della gara da parte della ASST di Brescia.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente appalto è elencata nella tabella sottostante:

PRODOTTO	CND	FABBISOGNO INDICATIVO fino al 31.12.2020	BASE D’ASTA a pezzo e canone mensile (IVA esclusa)
9108411 - ATR 40 RESERVOIR RIGIDO (cf 8 pezzi)	B0401	n. 1 confezioni	€ 20,00 a pezzo
9108481 - ATS LINEA D’ASPIRAZIONE (cf 20 pezzi)	B0402	n. 1 confezioni	€ 20,00 a pezzo
9005101 - AT1 CIRCUITO LAVAGGIO UNIV. (cf 8 pezzi)	B0401	n. 1 confezioni	€ 42,00 a pezzo
9108451 - ATP CIRCUITO RECUPERO POST (cf 16 pezzi)	B0402	n. 1 confezioni	€ 10,00 a pezzo
9005201 - SACCA PER RE-INFUSIONE (cf 20 pezzi)	B0401	n. 1 confezioni	€ 9,40 a pezzo
TS140009 - SOLUZIONE ACDA IN SACCA (cf 16 pezzi)	B99	n. 2 confezioni	€ 4,00 a pezzo
B100776 - TUBO COLLEGAMENTO RESERVOIR (cf 20 pezzi)	C03010101	n. 1 confezioni	€ 3,00 a pezzo
CANONE ASSISTENZA APPARECCHIATURE PER EMORECUPERO		n.12 mesi	€ 75,00 al mese
TOTALE a BASE D’ASTA			€ 2.460,00

Il fabbisogno stimato è indicativo e potrà essere modificato in base alle esigenze/urgenze del Laboratorio di Patologia Clinica della ASST della Valcamonica.

Aggiornamento tecnologico: Qualora l’aggiudicatario ponga in commercio, durante il periodo di fornitura, prodotti analoghi a quelli oggetto della presente gara, con caratteristiche di rendimento e funzionalità migliori, dovrà proporre alla scrivente ASST la possibilità di sostituire i prodotti aggiudicati con quelli di ultima generazione.

Sarà facoltà della ASST:

- sostituire i prodotti aggiudicati, corrispondendo lo stesso prezzo offerto in sede di gara,
- rifiutare la sostituzione;
- accettare con riserva (periodo di prova). Qualora i nuovi prodotti non rispondano esattamente alle specifiche esigenze del Laboratorio, a insindacabile giudizio del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la ditta aggiudicataria è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente.

L’eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta della ASST, previa acquisizione della documentazione tecnica e del parere tecnico favorevole da parte del servizio aziendale istituzionalmente preposto.

Nel caso in cui l’utilizzo del nuovo prodotto dovesse ottenere delle economie di scala, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione di prezzo.

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi di aggiudicazione.

<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005 Rev. 01 Pag. 2 di 9 14.12.2018</p>
---	---	--

Documentazione di Gara:

- Capitolato di Gara,
- Autodichiarazione requisiti ex art. 80 del Codice degli Appalti
- Patto di integrità.

Offerta tecnica - //

Offerta economica – il concorrente dovrà inserire nella piattaforma Sintel, direttamente nel capo previsto, l'importo offerto per singolo prodotto.

La strumentazione risulta essere già presente nel Blocco Operatorio dell'Azienda. Il Fornitore dovrà:

- garantire la manutenzione ordinaria di tipo full risk e farsi carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria dell'apparecchiatura per tutta la durata della fornitura e del periodo di garanzia (12 mesi + ulteriori 6 mesi in caso di rinnovo), compresi i pezzi di ricambio necessari a garantire il costante e perfetto funzionamento dell'apparecchiatura;
- garantire la manutenzione straordinaria di tipo full risk, compresi i pezzi di ricambio necessari, su tutte le parti del sistema compresi i pezzi di ricambio necessari a garantire il costante e perfetto funzionamento dell'apparecchiatura;
- garantire la completa funzionalità della strumentazione installata;
- garantire l'assistenza tecnica:
 - entro massimo 24 ore dalla richiesta di intervento, per ipotesi di richieste effettuate dal Lunedì alle ore 14:00 del Venerdì,
 - entro le ore 14:00 del Lunedì successivo, per ipotesi di richieste effettuate dopo le 14:00 del Venerdì,
 - entro le ore 14:00 del primo giorno lavorativo, per ipotesi di richieste effettuate durante giorni di festività.

In caso di non riparabilità dell'apparecchiatura entro le 24 ore, l'Appaltatore è tenuto a fornire identica apparecchiatura (anche ricondizionata), in sostituzione, entro le successive 24 ore.

Art. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara:

- gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice.
- gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.3 co.16-ter, del d.lgs. del 2001 n.165.

Sono da considerarsi obbligatori:

- la conformità alle normative vigenti e marcatura CE
- la fornibilità al SSN e, pertanto, il possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge
- il confezionamento e l'integrità dei prodotti forniti
- l'identificabilità.

Art. 4 - REQUISITI SPECIALI RELATIVI MEZZI DI PROVA E CONSEGNA CAMPIONATURA //

Art. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo triennale posto a base d'asta è di € 2.332,00 (IVA esclusa).

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgr. 50/2016 a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso.

Art. 6 - DURATA

La fornitura di cui all'oggetto è affidata fino all'aggiudicazione della procedura di gara da parte della ASST Spedali Civili di Brescia e comunque non oltre il 31.12.2020.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 3 di 9</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

Art. 7 – OPZIONI E RINNOVO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

Quinto d'obbligo: qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% (quinto d'obbligo) dell'importo contrattuale, la ASST della Vallecamonica potrà imporre al fornitore l'esecuzione alle medesime condizioni, senza che questo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto: il contratto di appalto potrà essere modificato nel corso dell'esecuzione, qualora si renda necessari un aumento delle forniture fino alla concorrenza massima di un ulteriore 30% dell'importo contrattuale originario.

Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per un periodo di tre (3) mesi.

Art.8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art. 1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Art. 9 - ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il fornitore riceverà dall'Area Gestione Risorse Materiali ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino del P.O. di Esine (CAP 25040) via Manzoni n.142.

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 4 di 9</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

del personale della ASST.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi della ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3 (tre) giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.

Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività.

L'Azienda avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente capitolato; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

In caso di mancata urgente sostituzione, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l'eventuale maggiore spesa sarà a carico del Fornitore, salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8 (otto) giorni dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a questa ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione

Mod./ASST



<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 5 di 9</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
--	---	--

- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile
- la causa dell'indisponibilità.

Art. 11 - PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura.

Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n.136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia) – Via Nissolina 2 – 25043 Breno (Bs) - C.F. e P.I. 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA asstval
- Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e smi.

Ai sensi dell'art. 9 ter comma 6 del d. l. 19/6/2015 n.74 convertito dalla l. 6/8/2015, n. 125, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco<CodiceArticolo>), i seguenti dati:

Nel campo 'DMX', con X= [1|2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.

<CodiceTipo> Quindi:

1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"



2 per "Sistema o kit Assemblato"

0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio

Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (G.U. Serie Generale n.103 del 6/5/2014)

Nel campo <CodiceValore> Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non son in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0

Si rende altresì noto che, con Decreto Interministeriale Ministero Economia e Finanza/Ministero della Salute datato 08/02/2019 avente per oggetto "Fatture Elettroniche riguardanti Dispositivi Medici - Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8, del decreto legge 19/06/2015 n. 78, come modificato dall'art.1, comma 557, della legge 30/12/2018 n.145" a decorrere dall'anno 2019 è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio, al fine di garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di tetto della spesa a livello nazionale e regionale. A tale riguardo si rimanda alle disposizioni tecniche previste nel suddetto decreto.

Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA: pari a 0 (zero).

Art. 14 - DUVRI: il DUVRI della ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art. 15 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto), che avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale riportata nella tabella successiva, fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 7 di 9</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
---	---	--

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, si dà legittimamente la svalutazione, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Penali riguardanti i tempi di consegna e/o l'inidoneità delle forniture:

Fattori di penale	Unità di calcolo	Penale in EURO
per consegna prodotti non conformi	Singolo prodotto	€ 50,00
per ritardo nella consegna dei prodotti o/e nell'installazione	Singolo giorno	€ 20,00

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo (oltre 8 giorni), l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore e l'eventuale maggiore onere sarà a carico del Fornitore inadempiente.

Art. 16 – PERIODO DI PROVA

Per i primi sei mesi, dalla data di decorrenza riportata sul decreto di aggiudicazione, l'appalto si intende conferito a titolo di prova, per consentire alla Stazione Appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente.

In caso di esito positivo del periodo di prova, il servizio si intende tacitamente confermato per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata motivazione.

Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione della fornitura (quantificabili in n.2 richiami scritti o/e n.2 dichiarazioni di non conformità) o di indisponibilità dei prodotti, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30gg mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando la fornitura al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p>CAPITOLATO TECNICO</p> <p>affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p>M AGRM 005</p> <p>Rev. 01</p> <p>Pag. 8 di 9</p> <p>14.12.2018</p>
--	---	--

almeno 30 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 36 del DPR n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione della ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

Art. 19 - CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale Sintel.

Art. 20 – SUBAPPALTO //

Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra la ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità

<p>Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLATO TECNICO</p> <p style="text-align: center;">affidamento contratti al prezzo più basso</p>	<p style="text-align: center;">M AGRM 005</p> <p style="text-align: center;">Rev. 01</p> <p style="text-align: center;">Pag. 9 di 9</p> <p style="text-align: center;">14.12.2018</p>
---	---	--

di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, pubblicate sul sito www.asst-valcamonica.it.

Il fornitore è obbligato a:

informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;

ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;

formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;

fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;

fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;

munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;

non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi, ai sensi della normativa vigente;

cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

UO AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Responsabile del procedimento: Mazzoli Francesco

Funzionario Istruttore: Danila Bonfadini

tel. 0364 329204 mail: economato@asst-valcamonica.it

Breno il XXXXX

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

